



CITTA' DI TORINO

Servizio Elettorale

DIREZIONE SERVIZI CIVICI
SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI
SYSTEM INFO ELE

ELEZIONI POLITICHE

DSC - SE - ELE - V00
Pag. 1



SPECIALE ELEZIONI POLITICHE 2008**Sommario**

SPECIALE ELEZIONI POLITICHE 2008	2
Per cosa si vota	4
Quando si vota	4
Quanti saremo	4
Chi può votare (elettorato attivo)	5
Chi può essere eletto (elettorato passivo)	5
Incompatibilità	6
Come si vota	7
Modo corretto per l'espressione del voto	7
Modalità di votazione	8
Voto in Italia	8
Voto all'estero	9
Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali	11
Chi può votare	11
Modalità del voto	11
Scrutinio dei voti	12
Voto a domicilio	13
Seggi: composizione e procedure	13
Come sono composti i seggi	13
Seggio speciale	13
Ufficio distaccato di sezione (c.d. "seggio volante")	14
Onorario	14
Presidente di seggio	14
Formazione Presidenti di seggio	15
Funzioni del Presidente	15
Vice Presidente	15
Segretario	15
Scrutatori	16
Rappresentanti di lista	16
Sanzioni penali	18
Garante per la protezione dei dati personali e propaganda elettorale	18
Propaganda elettorale: le regole per un corretto uso dei dati personali dei cittadini	18
Dati utilizzabili senza consenso	19
Dati utilizzabili con il previo consenso	19
Dati non utilizzabili	19
Informazione ai cittadini	19
Il divieto di introdurre telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini nelle cabine elettorali	20
Scrutinio	21
Candidature	27
Le spese elettorali e il mandatario elettorale	27
Visita in Italia della delegazione ODIHR dell'OSCE	30
L'invito rivolto dallo Stato italiano all'organismo internazionale	30
Il monitoraggio elettorale	30
Sintesi delle principali riforme apportate al sistema dalla legge elettorale del 2005	32
Abolizione dell'indicazione della preferenza sulla scheda	32
Soglie di sbarramento	32

Premio di maggioranza	33
Minoranze linguistiche	33
Capo della forza politica	33
Sottoscrizione per la presentazione di liste di candidati	33
Nomina degli scrutatori	34
CALENDARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI	35
Giovedì 28 febbraio 2008 (45mo giorno)	35
Da venerdì 29 febbraio a domenica 2 marzo 2008 (44-42mo giorno)	35
Entro martedì 4 marzo 2008 (40mo giorno)	35
Da domenica 9 marzo a lunedì 10 marzo 2008 (35-34mo giorno)	35
Da martedì 11 a giovedì 13 marzo 2008 (33-31mo giorno)	35
Entro martedì 11 marzo 2008 (33mo giorno)	36
Entro sabato 29 marzo 2008 (15mo giorno)	36
Sabato 12 aprile 2008 (giorno precedente)	36
Domenica 13 aprile 2008 (primo giorno di votazione)	36
Lunedì 14 aprile 2008 (secondo giorno di votazione)	36
Appendice normativa	37
norme fondamentali	37
altre disposizioni	37
disposizioni sulla campagna elettorale e sui finanziamenti a partiti e candidati	39
<u>GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</u>	41
<u>AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</u>	41
Elezioni Politiche 2008	42
Tabelle assegnazione seggi	43
Corpo elettorale	47
Alcune curiosità	48
Corpo elettorale votanti Camera	49
Corpo elettorale votanti Senato	50

Per cosa si vota

Con l'approvazione in via definitiva del Decreto Legge che rende possibile lo svolgimento delle prossime elezioni politiche e amministrative in un'unica tornata elettorale, si andrà alle urne per il rinnovare i dei due rami del Parlamento Italiano: Camera dei Deputati e Senato della Repubblica.

Si dovranno eleggere 630 Deputati per la Camera (di cui 12 della Circoscrizione estero) e 315 Senatori per il Senato (di cui 6 della Circoscrizione estero).

Con la legge 21 dicembre 2005, n. 270, le norme per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, sono state profondamente modificate introducendo un sistema di tipo interamente proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza in ambito nazionale, che sostituisce quello misto precedentemente in vigore: i Deputati della Camera sono eletti nel territorio nazionale a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in proporzione ai voti ottenuti dalle liste concorrenti presentate nelle 26 circoscrizioni (tab. A, B); i Senatori invece sono eletti, sempre a suffragio universale, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali ed anche per il Senato è previsto un possibile premio di maggioranza su base regionale.

Quando si vota

In **Italia** si voterà:

- ✧ **domenica 13 aprile** dalle ore **8,00** alle ore **22,00**
- ✧ **lunedì 14 aprile** dalle ore **7,00** alle ore **15,00**

Nella **Circoscrizione estero** (suddivisa in 4 ripartizioni)

- ✧ **entro e non oltre le ore 16,00 del giovedì precedente la votazione (il 10 aprile 2008).**

Quanti saremo

La votazione interesserà tutto il territorio nazionale.

Gli elettori sul territorio nazionale (dati riferiti al 45° giorno antecedente la data della votazione e suscettibili di lievi modificazioni al termine della revisione straordinaria delle liste elettorali attualmente in corso) sono:

- ❖ per la Camera dei deputati 47.295.978 (22.688.262 maschi e 24.607.716 femmine)
- ❖ per il Senato della Repubblica 43.257.208 (20.620.021 maschi e 22.637.187 femmine) per eleggere 618 deputati e 309 senatori.

Gli elettori residenti all'estero che votano per la circoscrizione estero (dati provvisori) sono:

- ❖ per la Camera dei deputati 2.812.400
- ❖ per il Senato della Repubblica 2.531.560.

che eleggeranno 12 deputati e 6 senatori.

Le sezioni elettorali sono 61.225.

Nella nostra Città (*dopo l'ultimo aggiornamento, c.d. "blocco delle liste" al 15° giorno precedente la data della votazione*) gli elettori chiamati alle urne sono 696727 (di cui 43289 non potranno votare per il Senato in quanto di età inferiore a 25 anni) e potranno esercitare il diritto di voto in una delle 919 sezioni nelle cui liste elettorali sono iscritti e che sono indicate sulla facciata della tessera elettorale di ciascuno (o eventualmente sul tagliando adesivo inviato per posta dagli Uffici comunali in caso di cambiamento di indirizzo). Inoltre, a questi elettori vanno ulteriormente sommati i 26260 concittadini residenti all'estero, che votando per corrispondenza saranno computati nel corpo elettorale corrispondente alla Circoscrizione estero.

Chi può votare (elettorato attivo)

Per l'elezione della Camera dei Deputati sono ammessi al voto tutti coloro che risultano, a qualsiasi titolo, in possesso del diritto di elettorato attivo iscritti nelle liste elettorali mentre, per l'elezione del Senato della Repubblica, voteranno quelli, tra i predetti elettori, che compiranno 25 anni di età alla data del 13 aprile 2008 (*primo giorno della votazione*); saranno esclusi dal voto i giovani che pur essendo iscritti nelle liste elettorali non hanno compiuto il 18mo anno di età alla data del 13 aprile 2008.

Chi può essere eletto (elettorato passivo)

Possono essere eletti alla carica di Deputato e Senatore i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto rispettivamente il 25° e il 40° anno di età (Costituzione, art. 56, terzo comma e art. 58, secondo comma).

La perdita della capacità elettorale attiva produce come diretta conseguenza l'estinzione del diritto di elettorato passivo.

L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni descritte è nulla. L'organo che ha convalidato l'elezione è tenuto a revocarla non appena viene a conoscenza della loro esistenza.

Le cause di ineleggibilità a deputato e senatore sono disciplinate dal D.P.R. 361/1957, recante il Testo unico delle leggi per la elezione della Camera, che si applica anche alla elezione del Senato in forza del rinvio contenuto nell'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

Incompatibilità

Un complesso di cause d'incompatibilità tra l'ufficio di parlamentare ed altre cariche sono definite direttamente dalla Costituzione o da leggi costituzionali: l'incompatibilità tra le cariche di deputato e senatore (Cost., art. 65, secondo comma), tra Presidente della Repubblica e qualsiasi altra carica (Cost., art. 84, secondo comma), tra parlamentare e membro del Consiglio superiore della magistratura (Cost., art. 104, ultimo comma), tra parlamentare e consigliere o assessore regionale (Cost., art. 122, secondo comma), tra parlamentare e giudice della Corte costituzionale (Cost., art. 135, sesto comma).

L'art. 65 Cost. demanda alla legge il compito di determinare le ulteriori cause di incompatibilità.

Disposizioni di carattere generale in materia sono state dettate dalla legge 13 febbraio 1953, n. 60, che prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di parlamentare e le cariche di nomina governativa o dell'amministrazione statale, cariche in associazioni o enti che gestiscono servizi per conto della pubblica amministrazione o che ricevano contributi statali, cariche in società per azioni con prevalente esercizio di attività finanziaria. Specifiche disposizioni legislative hanno successivamente esplicitato e confermato per alcune singole cariche tali criteri generali di incompatibilità.

Divieti di cumulo del mandato parlamentare con altre cariche sono inoltre previsti da specifiche disposizioni contenute in un considerevole numero di leggi ordinarie, tra le quali, la legge 27 marzo 2004, n. 78, che stabilisce l'incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo e l'ufficio di deputato o di senatore.

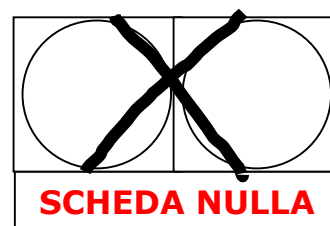
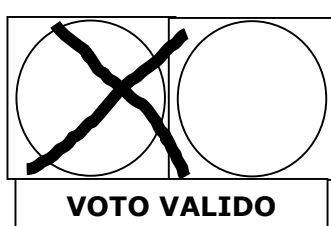
Come si vota

L'elettore, ricevute le schede e la matita, si deve recare nella cabina e qui esprimere il voto.

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente deve ritirare le schede e dichiarare la loro nullità.

L'elettore che non ha espresso il voto nella cabina non è più ammesso a votare (art. 62 del testo unico n. 361/1957 e s.m.i.) e del suo nome è presa nota nei verbali.

- ❖ Il voto si esprime **tracciando un solo segno (X)** sul simbolo della lista (partito) prescelta.
- ❖ Non è possibile manifestare "il voto di preferenza" per i candidati in quanto la lista è "bloccata": i nomi cioè sono presentati nell'ordine stabilito dal partito.
- ❖ **E' vietato scrivere sulla scheda il nominativo dei candidati e qualsiasi altra indicazione** pena la nullità della scheda.
- ❖ E' importante ricordare che, anche nel caso di liste collegate in coalizione, il segno va sempre posto **solo sul contrassegno della lista che si vuole votare** e non sull'intera coalizione.
- ❖ si raccomanda di **non sovrapporre le schede una sull'altra** al momento dell'espressione del voto al fine di evitare che il segno tracciato su una scheda venga riportato a ricalco sull'altra.
- ❖ controllare, anche se ciò viene già effettuato dal presidente, che **le schede per il voto siano consegnate aperte** in modo da poter verificare che le medesime non rechino tracce di scrittura o altri segni che possano invalidarle
- ❖ dopo aver espresso il voto, **prima di uscire dalla cabina, si devono ripiegare le schede** secondo le linee di piegatura esistenti e restituirle chiuse al presidente del seggio il quale provvederà ad inserirle nell'urna corrispondente.
- ❖ **è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.** Chiunque violi tale divieto è passibile di denuncia alla competente autorità giudiziaria con conseguenti sanzioni detentive e pecuniarie. (D.L. 1 aprile 2008, n. 49).

Modo corretto per l'espressione del voto

Modalità di votazione

Voto in Italia

Con i nuovi sistemi di votazione, all'elettore verranno consegnate **due schede** (e non più tre, come avveniva col vecchio sistema) **una sola scheda elettorale, di colore rosa, per la Camera ed una scheda, di colore giallo, per il Senato**: in entrambe sono raffigurati i simboli delle liste in competizione, rispettivamente, nella circoscrizione o nella regione. I simboli delle liste appartenenti alla medesima coalizione appaiono riprodotti di seguito, in linea *orizzontale uno accanto all'altro, su un'unica riga* (modifiche apportate con artt. 1 e 2, primo comma, D.L. 8 marzo 2006, n.75).

Non essendo previsto il voto di preferenza non vi sarà lo spazio per scrivere nomi di singoli candidati poiché, essendo la lista "bloccata" il numero di eletti della lista viene ricavato dall'ordine di presentazione dei candidati: se una lista avrà diritto a tre seggi gli eletti saranno il candidato numero 1, il numero 2, il numero 3 della lista.

Il voto espresso per la lista produce effetti anche in favore della coalizione di cui la lista fa parte.

Il nuovo sistema di votazione non viene applicato a tutto il territorio nazionale ma sono previste alcune eccezioni.

Per la Camera dei Deputati:

- Valle D'Aosta (*dove l'unico seggio spettante alla Regione verrà attribuito col metodo maggioritario uninominale, cioè la Regione funziona come se fosse un vecchio collegio uninominale*).

Per il Senato:

- Valle D'Aosta
- Molise
- Trentino Alto Adige.

(La Valle D'Aosta eleggerà l'unico senatore col sistema maggioritario semplice. Il Molise, cui spettano due senatori, li eleggerà entrambi col sistema proporzionale ma senza premio di maggioranza, perché essendo due i senatori da eleggere non si può disporre di un posto per il premio. Il Trentino Alto Adige mantiene il vecchio sistema, e cioè avrà sei senatori che verranno eletti con sistema maggioritario semplice sulla base dei vecchi collegi uninominali, mentre l'ultimo sarà eletto in base al recupero regionale dei voti non utilizzati: si attribuiscono prima i sei collegi maggioritari a quoziente pieno, il settimo si assegna al resto più alto realizzato dai partiti che concorrono alle elezioni).

Voto all'estero

Tutti i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione estero, possono votare per le liste di candidati presentate nella rispettive ripartizioni della Circoscrizione Estero per eleggere dodici deputati e sei senatori.

Gli Uffici Consolari, infatti, spediranno al domicilio di tutti i suddetti elettori, entro il diciottesimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, un plico contenente schede e istruzioni per l'esercizio del voto.

L'elettore dopo aver votato deve spedire il tutto entro il decimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia al Consolato competente.

Saranno considerate valide le buste pervenute all'Ufficio Consolare entro le ore 16, ora locale, del 10 aprile 2008.

Gli elettori residenti all'estero che, entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto a casa il plico con tutta la documentazione elettorale, possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Consolato.

In alternativa a quanto sopra, l'elettore residente all'estero può **optare** per l'esercizio del diritto di voto in Italia: in tal caso deve far pervenire al proprio Consolato **entro la data prevista** il modulo di opzione, compilato in ogni sua parte, datato e firmato.

Non sono previste agevolazioni di viaggio per l'elettore che abbia optato per l'esercizio del diritto di voto in Italia, salvo quelle concesse all'interno del territorio nazionale.

Non possono votare per corrispondenza gli elettori italiani residenti in Stati con cui il Governo italiano non ha raggiunto le necessarie intese; tali elettori riceveranno apposita cartolina-avviso (*vedi tabella "Elenco degli stati ove non è possibile votare per corrispondenza"*).

Il nuovo sistema di votazione non viene applicato all'estero: si vota col proporzionale puro e col voto di preferenza (*nelle quattro circoscrizioni: 1-Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2-America meridionale; 3-America settentrionale e centrale; 4-Africa, Asia, Oceania e Antartide, viene eletto un deputato e un senatore mentre gli altri seggi sono distribuiti, tra le varie ripartizioni, in proporzione alla consistenza numerica dei residenti*).

Elenco degli Stati ove non è possibile votare per corrispondenza

1	Bangladesh	19	Isole Cook	37	St. Kitts e Nevis
2	Botswana	20	Isole Marshall	38	St. Lucia
3	Brunei	21	Isole Salomone	39	St. Vincent
4	Burkina Faso	22	Kiribati	40	Stati Fed. di Micronesia
5	Ciad	23	Lesotho	41	Suriname
6	Comore	24	Liberia	42	Tagikistan
7	Congo	25	Libia	43	Tanzania
8	Costa d'Avorio	26	Madagascar	44	Timor Orientale
9	Cuba	27	Malawi	45	Togo
10	Dominica	28	Moldova	46	Tonga
11	Figi	29	Myanmar	47	Trinidad e Tobago
12	Gabon	30	Nauru	48	Turkmenistan
13	Gambia	31	Nepal	49	Tuvalu
14	Giamaica	32	Niger	50	Uzbekistan
15	Guinea Equatoriale	33	Papua Nuova Guinea	51	Vanuatu
16	Guyana	34	Repubblica Centrafricana	52	Yemen
17	Indonesia	35	Sierra Leone	53	Zimbabwe
18	Iraq	36	Somalia		

 CITTA' DI TORINO	Servizio Elettorale	
DIREZIONE SERVIZI CIVICI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI SYSTEM INFO ELE	ELEZIONI POLITICHE	DSC - SE - ELE - V00 Pag. 11

Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali

Chi può votare

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 27 gennaio 2006 n. 22, art. 3-sexies "voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali" possono essere ammessi a votare nella Circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione nei limiti e nelle forme previsti dal presente articolo e precisamente:

- a) il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;
- b) i dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero sia superiore a dodici mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
- c) i professori universitari, ordinari ed associati, i ricercatori e i professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovino in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, si trovino all'estero da almeno tre mesi.

Modalità del voto

I soggetti previsti dalla lettera a) e b) possono presentare la domanda per partecipare al voto per corrispondenza al Comando o all'Amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome, cognome, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo della propria dimora all'estero e, ove possibile, i relativi recapiti. Per i familiari conviventi è prevista una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dello stato di familiare del convivente. Il Comando o l'Amministrazione di appartenenza, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, dovrà far pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei richiedenti con gli elenchi distinti per comune di residenza.

I soggetti di cui alla lettera c), invece potranno far pervenire direttamente le loro domande all'Ufficio consolare con le stesse modalità.

Gli uffici consolari, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data delle votazioni in Italia, trasmetteranno a ciascun comune, con telefax o per via

telematica, l'elenco dei nominativi che hanno fatto pervenire la domanda per l'ammissione al voto per corrispondenza all'estero. Entro le successive ventiquattro ore i comuni invieranno all'ufficio consolare l'attestazione dell'Ufficio elettorale con la quale si accoglie la domanda, in mancanza di cause ostative. Inoltre, gli elenchi elettorali saranno trasmessi alla Commissione elettorale circondariale, che provvederà a depennare gli elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione a provvedere ad apposita annotazione sulle medesime liste.

E' prevista, infine, la possibilità di revocare la domanda di voto per corrispondenza mediante una espressa dichiarazione, datata e sottoscritta dall'interessato che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare.

Scrutinio dei voti

Le schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero ammessi al voto per corrispondenza vengono scrutinate negli uffici elettorali di sezione individuati, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, dalla commissione elettorale circondariale dei comuni interessati. A tal fine vengono istituiti due o tre seggi speciali nei comuni interessati.

Voto a domicilio

Il DL. 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la modalità di voto domiciliare: gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, hanno la possibilità su espressa richiesta, presentata entro il 15mo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di essere ammessi al voto nella predetta dimora.

Seggi: composizione e procedure

Come sono composti i seggi

L'Ufficio Elettorale di sezione (comunemente denominato "Seggio") è composto da un Presidente, quattro Scrutatori e da un Segretario.

Seggio speciale

L'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, applicabile alle elezioni comunali a norma dell'art. 1, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240, ha previsto che nelle sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistano ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, debba essere istituito un apposito seggio speciale. Il seggio speciale deve, altresì, essere istituito presso le sezioni ospedaliere nelle quali esistono ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal Presidente della Corte d'appello, e da due scrutatori nominati dalla Commissione elettorale comunale o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commissario per la provvisoria amministrazione del Comune, nei termini e con le modalità previsti per tali nomine.

La costituzione del seggio speciale deve essere effettuata alle ore 16,00 del sabato precedente il giorno della votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione, e nella sede dello stesso. Per quanto concerne la sostituzione del presidente del seggio speciale e dei due scrutatori eventualmente assenti o impediti, la procedura è analoga a quella per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

I compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto:

- dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto;
- dei detenuti aventi diritto al voto presenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- dei ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di potersi recare presso il seggio ospedaliero per esprimere il voto;

e cessano appena le schede votate dalle predette categorie di elettori, raccolte in appositi plichi, vengono portate alla sezione elettorale per essere immediatamente immesse nell'urna destinata a contenere le schede votate. Poiché i compiti affidati al seggio speciale sono stati chiaramente individuati dalla legge, nessuna altra incombenza può essere affidata, nell'ambito delle sezioni elettorali, al presidente e agli scrutatori di detto seggio speciale. I componenti del seggio speciale non devono prendere parte alle operazioni di autenticazione delle schede (firma), le quali devono essere eseguite unicamente dagli scrutatori del seggio normale.

Ufficio distaccato di sezione (c.d. "seggio volante")

Il voto degli elettori degenti nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto viene raccolto personalmente dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di che trattasi.

A tale scopo, il presidente della sezione elettorale, nelle ore già preventivamente stabilite con la direzione sanitaria dell'istituto di cura, dopo aver costituito l'ufficio elettorale distaccato - che sarà composto dallo stesso presidente, da uno scrutatore e dal segretario del seggio - si recherà presso l'istituto medesimo (o struttura sanitaria) per raccogliere il voto degli elettori ivi degenti.

Poiché, d'altra parte, le operazioni di voto presso la sezione dovranno regolarmente continuare anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni presidenziali saranno assunte dal vicepresidente, mentre quelle di segretario saranno affidate dal presidente ad un altro scrutatore, all'atto della costituzione dell'ufficio distaccato della sezione. I rappresentanti di lista che ne facciano richiesta possono presenziare alla raccolta del voto degli elettori ricoverati.

Onorario

L'onorario, fisso forfettario, è pari a: € 187,00 per il Presidente; € 145,00 per gli Scrutatori e il Segretario; € 90,00 e € 61,00 rispettivamente per i Presidenti e Scrutatori di seggio speciale.

Presidente di seggio

I Presidenti di seggio elettorale, che sono 950 (919 presidenti di seggio ordinario + 31 di seggio speciale), vengono nominati dal Presidente della Corte

d'Appello di Torino, che provvede anche allo loro sostituzione in caso di impedimento all'espletamento dell'incarico. Il giorno di sabato 12 aprile il Sindaco provvede alla sostituzione dei presidenti che non si sono presentati presso la sala del seggio.

Formazione Presidenti di seggio

Anche per questa tornata elettorale, prassi ormai consolidata, la Civica Amministrazione, di concerto con il locale U.T.G. – Prefettura, ha organizzato un corso formativo per i Presidenti di seggio, al fine di rendere più agevoli e spedite le operazioni di votazione e di scrutinio.

Funzioni del Presidente

Il Presidente del seggio provvede alle seguenti funzioni:

- nomina il Segretario del seggio;
- prende in consegna dal delegato del Sindaco il materiale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio;
- provvede alla custodia della sala della votazione e del materiale ricevuto;
- sceglie il vice Presidente tra gli Scrutatori del seggio;
- soprintende ed è responsabile di tutte le operazioni del seggio;
- è incaricato dell'ordine pubblico della sala di votazione e dispone della Forza Pubblica e/o delle Forze Armate;
- ha la potestà di decisione, udito il parere degli Scrutatori, su tutte le difficoltà e gli incidenti relativi alle operazioni del seggio, sui reclami anche orali, sulle contestazioni e sulla nullità dei voti.

Vice Presidente

È scelto dal Presidente fra gli Scrutatori (coadiuva il Presidente e ne fa le veci, in caso di assenza temporanea o impedimento sopraggiuntogli).

Segretario

È scelto dal Presidente, prima dell'insediamento del seggio, fra gli **iscritti nelle liste elettorali del Comune** che siano **in possesso del titolo di studio** non inferiore al diploma di istituto **di istruzione secondaria di secondo grado**.

Il Segretario assiste il Presidente nell'adempimento delle operazioni del seggio ed è responsabile, insieme a lui, della regolare compilazione del verbale. Inoltre, provvede alla registrazione dei voti durante lo spoglio delle schede, alla raccolta degli atti da allegare al verbale e alla confezione dei plichi.

Scrutatori

Sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, in pubblica adunanza, nel periodo compreso tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data della votazione.

Per le elezioni in corso gli Scrutatori nominati sono stati 3738. Quando al momento della costituzione del seggio mancano uno o più Scrutatori, compete al Presidente procedere immediatamente alla loro sostituzione: pertanto gli Scrutatori devono essere presenti, con la massima puntualità, presso il locale del seggio, alle ore 16.00 di sabato 12 aprile, alle ore 7.30 di domenica 13 aprile e alle ore 6.30 di lunedì 14 aprile. I sostituti devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Torino ed essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa.

Gli Scrutatori provvedono ai seguenti compiti:

- firma delle schede di votazione per la loro autenticazione;
- identificazione e registrazione degli elettori che si presentano a votare;
- registrazione del deposito di apparecchiature in grado di fotografare, depositate temporaneamente dall'elettore;
- spoglio delle schede;
- registrazione dei voti durante le operazioni di scrutinio;
- confezione e recapito dei plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio.

Rappresentanti di lista

I delegati delle liste dei candidati per l'elezione sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, hanno facoltà di designare due rappresentanti di lista, di cui uno effettivo e l'altro supplente, presso l'Ufficio di ciascuna sezione elettorale (*art. 20, ultimo comma, ed art. 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; art. 12 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*).

Le designazioni - a norma dell'indicato art. 25 del testo unico n. 361 - possono essere fatte, *entro il venerdì precedente le elezioni*, al segretario del Comune, che, poi, ne curerà la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio, oppure direttamente a questi ultimi il *sabato pomeriggio*, durante le operazioni di firma delle schede di votazione, o la mattina della domenica, purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione.

I presidenti di seggio, all'atto delle designazioni dei rappresentanti presso la sezione, dovranno esaminare la regolarità delle designazioni stesse, tenendo presenti i seguenti elementi:

1. la designazione dei rappresentanti presso la sezione non è ammissibile se colui che la fa non sia uno dei delegati delle liste dei candidati (o dei candidati nei collegi uninominali), ovvero una delle persone da essi autorizzate in forma autentica, a norma dell'art. 25, primo comma, del testo unico n. 361;

2. **il rappresentante designato deve essere elettore della circoscrizione per l'elezione della Camera dei deputati ("Piemonte1" per Torino), ovvero elettore della regione per l'elezione del Senato della Repubblica ("Piemonte" per Torino): tale requisito potrà essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;**
3. la designazione deve essere fatta per iscritto, e la firma dei delegati deve essere autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, da notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale, segretari delle procure della Repubblica, presidenti della provincia, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia, consiglieri provinciali e consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.
4. L'autenticazione deve essere redatta a norma dell'art. 21, comma 2, seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (che ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15); in particolare:
 - l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione, e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
 - il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data ed il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Qualora tali condizioni non ricorrano in tutto od in parte, oppure quando non siano comprovate, il presidente **non può ammettere** le persone designate ad assistere alle operazioni elettorali.

I rappresentanti hanno diritto:

- ad assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione;
- a far inserire nel verbale succinte dichiarazioni;
- ad apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione;
- a trattenersi all'esterno del locale del seggio durante il tempo in cui questo rimane chiuso.

I rappresentanti di lista (o del candidato), per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il

contrassegno della lista (o del candidato) da loro rappresentata (o rappresentato).

A seguito dell'entrata in vigore del codice approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stati ribaditi limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che gli scrutatori e i rappresentanti di lista (o di candidati in collegi uninominali) sono tenuti ad osservare nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In tale contesto è illegittima la compilazione, da parte dei predetti soggetti, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato.

Sanzioni penali

Sono previste sanzioni penali per chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio (*D.P.R. n.361/1957 e succ. modif. e int.*).

Garante per la protezione dei dati personali e propaganda elettorale

Maggiori garanzie per la privacy dei cittadini e regole precise per partiti e candidati impegnati nelle prossime consultazioni elettorali, soprattutto se la propaganda elettorale si avvale di nuovi mezzi di comunicazione quali Sms, Mms, e-mail.

Con proprio provvedimento l'Autorità garante ha indicato a Partiti, organismi politici, sostenitori di liste e candidati i principi e i criteri per raccogliere ed utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini che intendono contattare a fini di comunicazione e propaganda elettorale. La comunicazione elettorale, che costituisce un momento particolarmente significativo della partecipazione alla vita democratica, deve infatti tener conto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone per le quali Partiti, movimenti o comitati elettorali devono adottare idonee misure di sicurezza per la salvaguardia dei dati dei cittadini.

Propaganda elettorale: le regole per un corretto uso dei dati personali dei cittadini

Liberi gli indirizzi delle liste elettorali, serve il consenso per sms ed e-mail. Regole chiare per partiti e candidati e garanzie a tutela dei diritti dei cittadini. In vista dell'avvio della campagna elettorale, l'Autorità per la Privacy ricorda a partiti politici e candidati le modalità - fissate da uno specifico [provvedimento generale](#) - in base alle quali chi effettua propaganda elettorale può utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini (ad es. indirizzo, telefono, e-mail etc.).

Dati utilizzabili senza consenso.

Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all'estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque (es. albi professionali).

Partiti e candidati possono usare lecitamente i dati personali di iscritti ed aderenti.

Per i titolari di cariche elettive vi è la possibilità di utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori.

Dati utilizzabili con il previo consenso.

A meno che i dati personali siano stati forniti direttamente dall'interessato, è necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità.

Sono utilizzabili anche i dati degli abbonati presenti nei nuovi elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilità a ricevere posta o telefonate. Sono ugualmente utilizzabili, se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme).

Dati non utilizzabili.

Non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali o per prestazioni di servizi, anche di cura, liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali.

Informazione ai cittadini.

I cittadini devono essere informati sull'uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato, l'informativa va data al momento del primo contatto o all'atto della registrazione. Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di

 CITTA' DI TORINO	Servizio Elettorale	
DIREZIONE SERVIZI CIVICI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI SYSTEM INFO ELE	ELEZIONI POLITICHE	DSC - SE - ELE - V00 Pag. 20

dimensioni ridotte (c.d. "santini"), il Garante ha consentito a partiti e candidati una [temporanea sospensione dell'informativa](#) fino al 31 luglio 2008.

(Fonte: Garante per la protezione dei dati personali)

Il divieto di introdurre telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini nelle cabine elettorali

Su proposta del ministro dell'Interno è stato approvato dal Consiglio di Ministri, un provvedimento che vieta di introdurre all'interno delle cabine elettorali apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. La norma si rende necessaria per poter garantire il rispetto del diritto, sancito dall'art. 48 comma 2 della Costituzione, alla segretezza del voto; di seguito la norma.

"DECRETO-LEGGE - 1 aprile 2008, n. 49

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie. (GU n. 80 del 4-4-2008)

Art. 1.

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie e' vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui e' al momento in possesso.

3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.

4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 e' punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro."

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione dell'elettore al seggio per l'esercizio del voto, dopo la necessaria identificazione mediante documento di identità e tessera elettorale, inviterà l'elettore stesso a depositare in un contenitore le apparecchiature indicate di cui è al momento in possesso.

Le apparecchiature depositate dall'elettore, così prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione ed annotate in apposito registro, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, saranno restituite dopo l'espressione del voto.

Scrutinio

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione (*ore 15.00 di lunedì 14 aprile*), devono essere proseguite senza interruzione e completate entro le ore 14 del giorno successivo (D.P.R. 361/1957, artt. 67, 68, 73).

Si procede alle operazioni di scrutinio per l'elezione del Senato, concluse le quali si effettuano quelle per l'elezione della Camera.

Contemporaneamente a tutte le altre, verranno scrutinate anche le schede della Circoscrizione estero.

Per i Comuni [*Torino esclusa*] che hanno svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche con le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali, si procede prima allo scrutinio per il Senato, poi a quello per la Camera; lo scrutinio per le elezioni regionali, provinciali e comunali viene rinviato alle ore 14 del martedì successivo alla votazione (*in questa tornata elettorale 15 aprile*), dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali infine a quelle per le elezioni comunali (*costituisce eccezione la Regione Sicilia che effettuerà lo scrutinio per le elezioni regionali subito dopo il completamento delle operazioni di scrutinio delle elezioni politiche*).

Permessi elettorali per l'esercizio del diritto di voto

Una prima, doverosa precisazione riguarda un dubbio che spesso il lavoratore si pone in quanto elettore presso comuni distanti dal comune in cui abitualmente è domiciliato per lavoro: in questa circostanza non è previsto nessun istituto normativo che conceda ai lavoratori dei permessi specifici per recarsi al comune di residenza ed espletare le operazioni di voto.

Essendo però, il voto, un diritto (dovere) costituzionalmente riconosciuto [Costituzione della Repubblica Italiana, art. 48], il lavoratore ha il diritto di chiedere ed ottenere permessi non retribuiti per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave) e, il datore di lavoro, non potrà negare al dipendente il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per raggiungere il comune presso il quale il lavoratore dovrà votare.

A tal fine però, il datore di lavoro concederà al lavoratore le giornate di permesso necessarie, scalando le stesse dal suo monte ore (ferie o permessi) maturato.

Le Aziende/Imprese potranno decidere se imputare i permessi in questione in conto ferie, ovvero per il recupero delle ore di lavoro perdute secondo le norme e i regolamenti previsti dalle varie tipologie contrattuali.

Per quanto riguarda il viaggio, sono previste agevolazioni sulle spese sostenute, a fronte della presentazione della tessera elettorale.

Il lavoratore avrà poi cura di presentare al proprio datore di lavoro, se richiesta, la tessera elettorale, che dovrà presentare il timbro di convalida della sezione, che attesti l'avvenuto esercizio del diritto di voto.

Riposi compensativi per le funzioni svolte presso i seggi

Secondo quanto stabilito dall'art. 40, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (*Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati e s.m.e i.*), **l'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.**

L'art. 108 del testo unico anzidetto stabilisce che coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutino di assumere l'incarico, o che non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da (euro) € 309,00 a € 516,00.

La stessa sanzione è prevista, dal predetto articolo, per i membri dell'Ufficio elettorale di sezione che, senza giustificato motivo, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Ciò posto, **i lavoratori impegnati in operazioni di voto hanno diritto a riposi compensativi, per i giorni festivi e/o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.**

Sulla scorta di quanto sopra, con l'art. 119, come sostituito dall'art. 11 della legge 1990, n. 53, sono state introdotte norme che regolano la fruizione di riposi compensativi a seguito di funzioni svolte (presidente, segretario, scrutatore o rappresentante di lista o gruppo) presso gli Uffici elettorali di sezione:

"Articolo 119.

- 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.*
- 2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa[*].*

[] In base all'Articolo 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69 (Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1992), il comma 2 dell'Articolo 119 va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso Articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali."*

Nel caso di specie, i soggetti (lavoratori dipendenti) che partecipano alle operazioni elettorali **hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni elettorali**, in quanto i giorni di assenza sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Sinteticamente:

- **Giorni lavorativi** - devono essere considerati tali i giorni di lunedì, martedì (qualora le operazioni di scrutinio abbiano termine dopo le ore 24.00 del lunedì) e, la giornata di sabato se il contratto di lavoro prevede sei giorni lavorativi. Può essere considerato giorno lavorativo anche la domenica quando si è in presenza di particolari attività che prevedono la giornata di riposo in un giorno diverso dalla domenica stessa.
I giorni di assenza dal lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
Il riconoscimento di un trattamento pari al valore corrispondente all'intera giornata è determinato dalla giurisprudenza di merito, la quale fa espressamente riferimento ai giorni e **non alle ore trascorse ai seggi**.
- **Giorni non lavorativi** - devono essere considerati tali i giorni concomitanti con la giornata di sabato (se il contratto di lavoro prevede cinque giorni lavorativi) salvo specifiche attività (ad esempio turnazioni, settimana corta spostata, ecc.). Per questi giorni è prevista la corresponsione di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, oppure al riconoscimento di riposi compensativi.
- **Giorni festivi** - devono essere considerati tali i giorni di domenica e le giornate festive retribuite previste dal calendario delle festività. Anche per questi giorni spetta lo stesso trattamento indicato al punto precedente.

Per quanto concerne la scelta tra la fruizione dei riposi compensativi, oppure l'eventuale quota retributiva della/e giornata/e, l'attuale normativa non prevede a chi competa la scelta. Pertanto, si può ritenere che il recupero compensativo relativo alla domenica, generalmente intesa come "riposo settimanale", debba essere fruito immediatamente: la rinuncia al riposo deve comunque essere validamente accettata dal lavoratore, in relazione anche a

norme e regolamenti che dettano disposizioni in materia (v. articolo 36 della Costituzione "(omissis) *La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi*", e articolo 2109 del Codice Civile "*Periodo di riposo. Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.*(omissis)") mentre, per le altre giornate, sia auspicabile un accordo tra le parti circa il tipo di opzione (riposo compensativo o corresponsione di specifiche quote retributive). Nell'ipotesi in cui non sia possibile trovare un accordo tra le parti, si può ritenere che il legislatore, avendo già aggravato la posizione del datore di lavoro, sotto tale profilo, assegni al datore di lavoro la facoltà di scelta al fine di salvaguardare anche le eventuali esigenze tecnico produttive e/o di servizio.

riposi compensativi - tabella riepilogativa

Tipo di contratto	Giornate di presenza al seggio	Riposi compensativi
Lavoratore con orario di lavoro settimanale distribuito su 5 (cinque) giorni lavorativi (da lunedì a venerdì - c.d. "settimana corta").	sabato - domenica - lunedì (giorni festivi o non lavorativi: sabato e domenica)	due giornate - indicativamente vengono fruiti dal giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio, generalmente: martedì e mercoledì (in alternativa da concordare tra datore di lavoro e lavoratore)
Lavoratore con orario di lavoro settimanale distribuito su 6 (sei) giorni lavorativi (da lunedì a sabato).	sabato - domenica - lunedì (giorni festivi o non lavorativi: domenica)	una giornata - indicativamente viene fruita il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio, generalmente: martedì, (in alternativa da concordare tra datore di lavoro e lavoratore)
NB: Qualora le operazioni di scrutinio si protraggano nelle prime ore del giorno successivo (il martedì), i giorni di riposo compensativo spettanti saranno il mercoledì e il giovedì [su 5 gg lav.] oppure mercoledì [su 6 gg lav].		

(Quanto sopra riportato non costituisce titolo probatorio finalizzato alla fruizione dei riposi o in caso di contenzioso tra le parti.)

Attestazione da presentare al datore di lavoro

Come tutte le assenze dal lavoro, anche quelle relative all'espletamento di mansioni presso i seggi elettorali devono avere adeguata giustificazione. La

documentazione primaria che giustifica il trattamento normativo su esposto, è rappresentata essenzialmente dalla copia della nomina alla mansione notificata all'interessato.

Il lavoratore è tenuto ad informare preventivamente il datore di lavoro della partecipazione alle operazioni dell'Ufficio Elettorale di sezione, presentando copia della nomina alla funzione pervenuta dall'Ufficio Elettorale del Comune. E' consigliabile prevedere – se possibile - un congruo preavviso, soprattutto nei casi in cui l'attività svolta dal lavoratore sia di natura essenziale o primaria nell'attività aziendale.

Il lavoratore, al rientro sul posto di lavoro dovrà presentare, al datore di lavoro o chi per esso (ufficio personale, ecc.), idonea documentazione attestante i giorni di presenza al seggio, sottoscritta dal Presidente e recante il timbro della sezione elettorale.

A titolo puramente indicativo e in riferimento alle maggiori richieste pervenute al Servizio Elettorale, di seguito, descrizione della documentazione generalmente presentata:

Scrutatori

- Copia della nomina (o copia fotostatica)
- Dichiarazione, firmata e timbrata, a cura del presidente del seggio che attesta lo svolgimento delle funzioni e la presenza al seggio (meglio se corredata da orario iniziale e finale delle operazioni)
- Se lo scrutatore è stato nominato dal presidente del seggio in sostituzione di uno scrutatore mancante, quindi sprovvisto di copia della nomina, e se la documentazione presentata risultasse insufficiente, il Servizio Elettorale del Comune, su richiesta dell'interessato, rilascerà successivamente apposita dichiarazione.

Presidenti di seggio

- decreto di nomina (o copia fotostatica)
- dichiarazione (vistata e timbrata dal vicepresidente) che comprovi giorno e ora di inizio delle operazioni presso i seggi.
- Analoga dichiarazione, nel caso quella presentata risultasse insufficiente, potrà essere richiesta successivamente al Servizio Elettorale

Segretari

- Dichiarazione, firmata e timbrata, a cura del presidente del seggio che attesta lo svolgimento delle funzioni e la presenza al seggio (meglio se corredata da orario iniziale e finale delle operazioni)
- Considerato che il Segretario viene nominato dal presidente del seggio e non è prevista alcuna emissione di decreto di nomina, se la

documentazione presentata risultasse insufficiente, il Servizio Elettorale del Comune, su richiesta dell'interessato, rilascerà successivamente apposita dichiarazione.

Rappresentanti di lista

- dichiarazione redatta dal presidente di seggio che attesta l'esecuzione dell'incarico ricevuto dalla lista con specificazione del tipo di elezione (politiche, provinciali, comunali ecc.) e recante l'orario di presentazione al seggio e quello conclusivo delle operazioni di spoglio dell'ultimo giorno.
- Analoga dichiarazione, nel caso quella presentata risultasse insufficiente, potrà essere richiesta successivamente al Servizio Elettorale.

Vista la singolare funzione svolta dai rappresentanti di lista, particolare attenzione va posta per i documenti giustificativi da presentare al rientro sul posto di lavoro: si consiglia perciò di far riportare, sulla dichiarazione, anche menzione specifica dell'accreditamento nella giornata di sabato all'atto della costituzione del seggio (se presente).

Per coloro che hanno svolto le funzioni sopra descritte ai seggi, in caso di ulteriore richiesta di documentazione al Servizio Elettorale, è inderogabile l'indicazione:

- del numero di seggio
- della scuola o plesso presso il quale ha svolto le mansioni
- del recapito telefonico (necessario per l'avviso di ritiro del documento)

liquidazione degli onorari ed esenzione fiscale

La retribuzione a carico del datore di lavoro rappresenta a tutti gli effetti una voce retributiva e come tale assoggettabile a ritenute e a contribuzione. Tali somme sono, per il datore di lavoro, deducibili dalla determinazione del reddito complessivo (articolo 62, comma 1, DPR 917/1986).

Per quanto riguarda i compensi percepiti dai lavoratori per la presenza ai seggi da parte dell'Amministrazione Pubblica competente, in ordine alle ritenute erariali, si fa presente che l'articolo 9, comma secondo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari dei componenti gli Uffici Elettorali di sezione di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Candidature

Per quanto concerne le candidature, la normativa prevede che i partiti politici che intendono presentare liste di candidati possano collegarsi tra loro in coalizioni.

I partiti o gruppi politici devono presentare al Ministero dell'interno il contrassegno con il quale intendono contraddistinguere le loro liste sia per l'elezione della Camera sia per l'elezione del Senato.

I termini di presentazione dei contrassegni sono fissati a partire dalle ore 8.00 del 44° giorno e non oltre le ore 16 del 42° giorno precedente quello della votazione.

Le liste dei candidati e della relativa documentazione debbono essere presentate, per ciascuna regione, presso gli Uffici competenti (rispettivamente Uffici centrali circoscrizionali per la Camera costituiti presso la Corte d'appello o il Tribunale del capoluogo della circoscrizione; Ufficio centrale elettorale per la Valle d'Aosta per la Camera; Uffici elettorali regionali costituiti presso la Corte d'Appello o il Tribunale del capoluogo di regione per il Senato) mentre la presentazione delle candidature afferenti la Circoscrizione estero, sia per i senatori che per i deputati avviene presso la cancelleria della Corte d'Appello di Roma (sede dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero) dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello delle votazioni.

Contemporaneamente al deposito del contrassegno e delle eventuali dichiarazioni di collegamento, i partiti o gruppi politici debbono consegnare anche il programma elettorale, nel quale dichiarano chi è la persona designata come capo (*leader*) della singola forza politica o come unico capo della coalizione.

Le spese elettorali e il mandatario elettorale

la legge 10 dicembre 1993, n. 515 prevede la figura del "MANDATARIO ELETTORALE" e prescrive che la raccolta dei fondi può essere effettuata ESCLUSIVAMENTE tramite tale soggetto.

L'obbligo di utilizzare il mandatario scatta dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche.

E' fatto divieto al mandatario di assumere l'incarico per più di un candidato, è fatto, altresì, divieto al candidato di affidare l'incarico a più di un mandatario.

Il candidato deve obbligatoriamente comunicare, tramite dichiarazione scritta, autenticata dal notaio, al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale¹ il nominativo del mandatario.

A seguito della conversione del D.L. n. 1 del 3 gennaio 2006 l'art. 7 del DL 10/12/93, n. 515 ha subito modificazioni che si riportano qui di seguito.

"Articolo 7.

(Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati.)

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta².

2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6³.

3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. (Omissis)⁴.

¹ Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale ha sede presso la Corte d'Appello o il Tribunale del capoluogo di ciascuna regione. E' l'organo che si occupa della verifica della documentazione riguardante i contributi e le spese elettorali sostenute dai singoli candidati e dai partiti.

² Comma così sostituito dall'articolo 3-ter del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 2006, n. 22.

³ Comma così sostituito dall'articolo 3-ter del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 2006, n. 22.

⁴ Periodo soppresso dall'articolo 3-ter, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 2006, n. 22

Comma 5 (Omissis)⁵.

6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ad euro 20.000, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate⁶.

7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione.

8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso."

Ai sensi dell'art.14 comma 3 e 4 della Legge 515/93, le dichiarazioni ed i rendiconti depositate dai candidati, si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro 180 giorni dalla ricezione; nel caso in cui emergano delle irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui sopra, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare memorie e documenti.

L'art. 15 comma 5 dispone che la mancata presentazione nei termini previsti, della dichiarazione e del rendiconto di cui all'art. 7, da parte di un candidato comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a € 25.822,84 (nel massimo di € 103.291,38) e nel caso di un candidato proclamato eletto tale violazione comporta anche la decadenza dalla carica. L'art. 15 della Legge 515/93 sancisce anche che, in caso di violazione dei limiti di spesa previsti per le diverse candidature e/o delle norme che disciplinano la campagna elettorale ed in caso di tardivo deposito presso il Collegio Regionale della dichiarazione delle spese elettorali di cui all'art. 7 ed anche nel caso in cui nella stessa si riscontrino gravi irregolarità, il Collegio, esperita la procedura di cui all'art. 14 comma 4 della citata Legge, applica una sanzione amministrativa pecuniaria molto elevata.

⁵ Modifica il terzo comma dell'articolo 4, legge 18 novembre 1981, n. 659.

⁶ L'importo previsto dal terzo periodo del presente comma è stato così modificato dall'articolo 3-ter del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 2006, n. 22.

Le sanzioni applicabili sono specificatamente indicate e prevedono importi elevati e diversi a seconda la violazione commessa.

Visita in Italia della delegazione ODIHR dell'OSCE

L'invito rivolto dallo Stato italiano all'organismo internazionale

Una delegazione dell'Ufficio per i Diritti Umani e le Istituzioni Democratiche (ODIHR) dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) è in visita in Italia per osservare lo svolgimento del processo elettorale in vista delle elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008.

L'OSCE, di cui fanno parte 55 Paesi, ha avviato, già da qualche anno, missioni di osservazione elettorale anche nei Paesi di democrazia consolidata in omaggio ai principi contenuti nel Documento di Copenaghen del 1990 e ribaditi successivamente con la Carta per la sicurezza europea del 1999 che obbliga gli Stati partecipanti ad invitare osservatori in occasione di consultazioni elettorali nazionali.

L'Italia, quindi, in vista delle elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008, ha invitato l'OSCE ad osservare il proprio processo elettorale attraverso l'invio di osservatori provenienti dagli Stati partecipanti. A seguito di tale invito, la delegazione ha incontrato, tra l'altro, funzionari della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del ministero dell'Interno, al fine di acquisire elementi utili sulla normativa e sull'organizzazione elettorale italiana.

Tra le attività dell'**OSCE**, grande rilievo ha assunto negli ultimi anni quella del monitoraggio elettorale, la cui gestione è generalmente affidata all'**ODIHR** (Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani), istituzione specializzata con sede a Varsavia. Compito principale è quello di fornire assistenza tecnica nell'organizzazione delle elezioni e di verificare al momento del voto il rispetto delle procedure elettorali e degli standard internazionali in materia. L'ODIHR predispone un programma annuale delle attività nel campo del monitoraggio elettorale che è consultabile nel sito web dell'Organizzazione.

In alcune particolari circostanze, può accadere che all'OSCE venga demandata l'intera organizzazione delle elezioni con compiti di supervisione, come accaduto per esempio in Bosnia nel 2000 ed in Kosovo nel 2000 e 2001. In questi casi è alla Missione dell'OSCE sul terreno che fanno capo le responsabilità organizzative e di gestione dell'intero processo elettorale, sebbene non manchi quasi mai l'assistenza tecnica dell'ODIHR ed un suo diretto coinvolgimento nella fase di monitoraggio.

Il monitoraggio elettorale

Il monitoraggio elettorale è un'attività che non si limita ai soli giorni immediatamente a ridosso delle elezioni, ma riguarda un periodo di tempo

assai più ampio, che copre sia la fase pre elettorale che quella post elettorale. Esistono due tipi di ruoli che si possono ricoprire in una missione di monitoraggio elettorale: l'osservatore elettorale di breve periodo e l'osservatore elettorale di lungo periodo (*short term observer o STO e long term observer o LTO*).

Gli osservatori di breve periodo vengono inviati a ridosso del momento elettorale per monitorare le operazioni di voto e di scrutinio. Gli osservatori di lungo periodo hanno invece il compito di osservare l'intero processo elettorale a partire da circa due mesi prima del giorno delle elezioni. La durata delle missioni di monitoraggio elettorale varia pertanto da un massimo di circa due mesi ad un minimo di sette/otto giorni.

Sintesi delle principali riforme apportate al sistema dalla legge elettorale del 2005

Abolizione dei collegi uninominali

Con la nuova legge vengono aboliti i collegi uninominali, con cui venivano eletti i 3/4 del Parlamento.

Abolizione dell'indicazione della preferenza sulla scheda

L'elettore, anziché votare direttamente il candidato prescelto si limiterà a votare la lista stessa: le liste dei candidati sono "bloccate" e le graduatorie indicate direttamente dai partiti stessi.

Soglie di sbarramento

Lo sbarramento è quella percentuale di voti sul totale al di sotto della quale un gruppo non partecipa all'assegnazione dei seggi.

La riforma elettorale prevede un sistema di sbarramenti alla ripartizione proporzionale dei seggi della Camera dei deputati: sono ammesse alle ripartizione dei seggi soltanto le coalizioni che abbiano raggiunto almeno il 10% del totale dei voti validi e, al loro interno, le liste che abbiano ottenuto il 2% dei voti; le liste rappresentative di minoranze linguistiche con almeno il 20% dei voti della circoscrizione e la lista che abbia conquistato più voti tra quelle che non hanno conseguito il 2% dei voti. Partecipano inoltre alla ripartizione dei seggi le liste che non fanno parte di alcuna coalizione, a condizione che abbiano avuto almeno il 4% dei voti a livello nazionale.

Alla coalizione di liste (o alla lista non coalizzata) più votata, qualora non abbia già conseguito almeno 340 seggi, è attribuito un premio di maggioranza tale da farle raggiungere il numero di seggi in questione.

Per il Senato il riparto dei seggi si effettua esclusivamente su base regionale. Sono ammesse al riparto le coalizioni che abbiano ottenuto a livello regionale almeno il 20% dei voti validi espressi, avendo al loro interno almeno una lista collegata che abbia conseguito il 3%; le singole liste non coalizzate che abbiano ottenuto a livello regionale almeno l'8% dei voti validi espressi; le singole liste facenti parte di coalizioni "sotto soglia" ma che abbiano ottenuto sul piano regionale almeno l'8% dei voti espressi; è possibile che il premio di maggioranza venga assegnato in una regione ad una coalizione e in un'altra regione ad un'altra coalizione.

Per Valle d'Aosta, Molise e Trentino-Alto Adige sono, previste normative specifiche: la Valle d'Aosta elegge l'unico senatore con sistema maggioritario semplice; il Molise elegge i due senatori spettanti con sistema proporzionale regionale senza correttivo maggioritario; il Trentino-Alto Adige conserva il

precedente sistema elettorale misto (sei senatori sono eletti, con sistema maggioritario semplice, in altrettanti collegi uninominali cioè tre nella provincia di Trento e tre in quella di Bolzano, mentre l'ultimo senatore è eletto in base al recupero regionale dei voti non utilizzati).

Premio di maggioranza

Alla coalizione o alla singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi in ambito nazionale ma che non raggiunge la quota di 340 seggi (pari a circa il 55% del totale) si applicano le disposizioni relative al premio di maggioranza: l'Ufficio elettorale centrale assegna la differenza tra i seggi ottenuti in base ai voti e quelli necessari per raggiungere la quota 340; per effettuare tale calcolo si considera il risultato elettorale complessivamente conseguito dalla coalizione, comprendendo anche i voti delle liste che ne fanno parte ma che non possono accedere al riparto.

I restanti 277 seggi (risultanti dalla sottrazione ai 630 complessivi dei 340 seggi, dei 12 della circoscrizione Estero e di quello della Regione Val d'Aosta) sono ripartiti proporzionalmente fra le altre coalizioni o le altre singole liste, secondo il metodo dei quozienti naturali e dei più alti resti.

Minoranze linguistiche

Le liste delle minoranze linguistiche riconosciute coalizzate o non, potranno comunque accedere al riparto dei seggi per la Camera dei Deputati ottenendo almeno il 20% dei voti nella circoscrizione in cui concorrono.

Capo della forza politica

Contemporaneamente al deposito del contrassegno e delle eventuali dichiarazioni di collegamento, i partiti o gruppi politici debbono consegnare anche il programma elettorale, nel quale dichiarano chi è la persona designata come capo della singola forza politica o come unico capo della coalizione.

Sottoscrizione per la presentazione di liste di candidati

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.

Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento con almeno due partiti o gruppi politici e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato; in tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo.

Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

Nomina degli scrutatori

La legge di riforma elettorale introduce modifiche alla legge n. 95/1989 recante *"Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale..."* relative al procedimento di aggiornamento dell'Albo ed alla designazione degli scrutatori da parte della Commissione elettorale comunale, pertanto:

- a) *Resta inalterato il termine per la presentazione delle domande ai fini dell'iscrizione nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore che rimane quello del 30 novembre di ogni anno.*
- b) *Fissa due termini relativi al procedimento di aggiornamento di tale Albo:*
 - ✧ *entro il 15 gennaio di ogni anno l'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore deve essere depositato nella segreteria del comune, fermo restando che tale deposito ha durata di quindici giorni e che ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione*
 - ✧ *entro il successivo mese di febbraio deve essere definito da parte della Commissione elettorale circondariale l'eventuale contenzioso.*
- c) *Modifica la procedura di nomina degli scrutatori: la Commissione elettorale comunale deve procedere all'unanimità alla nomina e non più al sorteggio degli scrutatori per la costituzione degli uffici elettorali di sezione in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria disciplinata da legge statale.*

La Commissione elettorale comunale deve procedere all'unanimità anche alla formazione della graduatoria di ulteriori nominativi compresi nell'Albo, al fine di sostituire, in caso di eventuale rinuncia o impedimento, gli scrutatori nominati, ove la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, si procede alla formazione della graduatoria tramite sorteggio.

CALENDARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI***Giovedì 28 febbraio 2008 (45mo giorno)***

45mo giorno antecedente la votazione: affissione, in tutti i comuni, del manifesto con il quale il sindaco porta a conoscenza degli elettori che il 13 e 14 aprile si terranno le elezioni politiche.

Revisione straordinaria delle liste elettorali.

Da venerdì 29 febbraio a domenica 2 marzo 2008 (44-42mo giorno)

I partiti o gruppi politici che intendono partecipare alle elezioni depositano presso il Ministero dell'interno il contrassegno di lista

Entro martedì 4 marzo 2008 (40mo giorno)

Il Ministero dell'interno restituisce il contrassegno ai depositanti, al loro domicilio eletto in Roma, con l'attestazione di regolarità del deposito.

Qualora un contrassegno non sia conforme alle disposizioni di legge, viene concesso un ulteriore termine di 48 ore per la regolarizzazione.

Da domenica 9 marzo a lunedì 10 marzo 2008 (35-34mo giorno)

I partiti o gruppi politici che intendono partecipare alle elezioni depositano le liste dei candidati relative a ciascuna circoscrizione o regione:

- ✧ presso gli Uffici centrali circoscrizionali per l'elezione della Camera (che sono 27 e vengono costituiti presso la Corte d'appello o il Tribunale del capoluogo della circoscrizione elettorale)
- ✧ presso gli Uffici elettorali regionali per l'elezione del Senato (sono 20 e vengono costituiti presso la Corte d'appello del capoluogo della regione)
- ✧ presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma.

Da martedì 11 a giovedì 13 marzo 2008 (33-31mo giorno)

Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (*legge 4 aprile 1956, n. 212*)

Le giunte comunali, stabiliscono e delimitano – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data – gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, nonché di coloro che, pur non partecipando direttamente alla competizione, hanno fatto pervenire, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (*nella fattispecie entro lunedì 10 marzo 2008*), apposita istanza intesa a fiancheggiare una di tali liste di candidati.

Entro martedì 11 marzo 2008 (33mo giorno)

Gli uffici preposti esaminano la documentazione relativa alle liste dei candidati presentate e concludono in giornata le loro operazioni, salvo riunirsi il giorno dopo per deliberare in merito a correzioni formali o nuovi documenti.
Termine della presentazione dell'opzione di voto in Italia da parte dei cittadini italiani residenti all'estero.

Tra mercoledì 19 e lunedì 24 marzo 2008 (25-20mo giorno)

Nomina – da parte della Commissione elettorale comunale riunita in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

- ❖ alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
- ❖ alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

Entro sabato 29 marzo 2008 (15mo giorno)

I sindaci curano l'affissione dei manifesti con le liste dei candidati della circoscrizione relativa all'elezione della Camera e del Senato.
Revisione straordinaria delle liste elettorali – cancellazioni per decesso – e "blocco delle liste"

Sabato 12 aprile 2008 (giorno precedente)

Alle ore 16.00 vengono costituiti i seggi elettorali, eseguite le formalità preliminari si procede alla autenticazione delle schede per la votazione relative a Camera e Senato.

Domenica 13 aprile 2008 (primo giorno di votazione)

Alle ore 8.00 inizia la votazione in tutti i seggi e prosegue sino alle ore 22.00.

Lunedì 14 aprile 2008 (secondo giorno di votazione)

Alle ore 7.00 riprende la votazione che si conclude alle ore 15.00.
Chiusa la votazione, nel seggio viene accertato il numero di coloro che hanno votato per la Camera e per il Senato quindi iniziano le operazioni di scrutinio delle schede prima per il Senato e, a seguire, quelle per la Camera.

Appendice normativa*norme fondamentali*

- [Costituzione della Repubblica Italiana](#) - articoli 48-49; 51; 55-58; 60-61; 65-66; 84; 87-88; 104; 122; 135
- D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati" (*pubbl. nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 3 giugno 1957 - suppl. ord.*)
- D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 - "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica" (*pubbl. nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1993 - suppl. ord.*)
- D.Lg. 20 dicembre 1993, n. 534 - "Modificazioni al Testo Unico delle Leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361" (*pubbl. nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1993 - suppl. ord.*)
- D.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14 - "Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati" (*pubbl. nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11 gennaio 1994*)
- [L. Cost. 23 gennaio 2001, n. 1](#) - "Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero" (*art. 3*) (*pubbl. nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2001*)
- [Legge 27 dicembre 2001, n. 459](#) - "Norme per l' esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all' estero" (*pubbl. nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2002*)

altre disposizioni

- L. 13 febbraio 1953, n. 60 - "Incompatibilità parlamentari".
- D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali". (*artt. 1 e 2*)
- L. 8 marzo 1975, n. 39 - Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il 18mo anno e di modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato.
- L. 23 aprile 1976, n. 136, Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale (*artt. 10 e 17*)

- L. 14 maggio 1976, n. 240 – “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976.”
- L. 8 marzo 1989, n. 95 – “Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570” (*artt. 1 - 6*) (*pubbl. nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1989*)
- L. 21 marzo 1990, n. 53 – “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale”. (*artt.1; 2; 5; 9; 14; 19*) (*pubbl. nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 1990*)
- L. 30 dicembre 1991, n. 422 – “Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina”.
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (*art. 3, comma 9*)
- L. 27 maggio 2002, n. 104 – “Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla L. 27 ottobre 1988, n. 470” (*art. 1*)
- [L. 21 dicembre 2005, n. 270](#) – “Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”(*artt. 2, 3 e 7*)
- L. 27 gennaio 2006, n. 22 – “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche”.
- Legge 27 febbraio 2008, n. 30 – “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2008, n. 24, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008”.

disposizioni sulla campagna elettorale e sui finanziamenti a partiti e candidati

- L. 4 aprile 1956, n. 212 - Norme per la disciplina della propaganda elettorale
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 - Imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (*art. 20*)
- L. 2 maggio 1974, n. 195 - Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (*artt. 4 - 7*)
- L. 14 aprile 1975, n. 103 - Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva (*art. 4*)
- L. 24 aprile 1975, n. 130 - Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali (*artt. 7 e 9*)
- L. 18 novembre 1981, n. 659 - Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (*art. 4*)
- L. 5 luglio 1982, n. 441 - Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti
- D.L. 6 dicembre 1984, n. 807 - conv. dalla L. 4 febbraio 1985, n. 10, Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive (*art. 9 - bis*)
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (*artt. 15, 73 e 78*)
- [L. 10 dicembre 1993, n. 515](#) - Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
- L. 2 gennaio 1997, n. 2 - Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici (*artt. 5 - 9*)
- L. 31 luglio 1997, n. 249 - Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (*art. 1*)

- L. 3 giugno 1999, n. 157 - Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (*art. 62*)
- L. 6 novembre 2003, n. 313 - Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali
- Ministro delle comunicazioni, Decreto 8 aprile 2004 - Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313
- D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 - Testo unico della radiotelevisione (*artt. 3 e 7*)
- D.L. 3 gennaio 2006, n. 1 - conv. dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22, Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche (*artt. 3-ter; 3-quater*)
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 - conv. dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (*art. 39-bis*)
- L. 24 dicembre 2007, n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2008 art. 2, co. 275*)

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- Provvedimento 7 settembre 2005 - Misure in materia di propaganda elettorale
- Provvedimento 28 febbraio 2008 - Propaganda elettorale esonero dell'informativa

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

- [L. 22 febbraio 2000, n. 28](#) - Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato con delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 237/03/CSP dell'11 novembre 2003
- Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Provvedimento 20 febbraio 2008 - Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previste per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione dei comizi elettorali e lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle candidature
- Deliberazione 21 febbraio 2008 - Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione dei comizi elettorali e il termine ultimo per la presentazione delle candidature (Deliberazione n. 33/08/CSP)
- Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Provvedimento 28 febbraio 2008 - Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti ed informazione dell'emittenza pubblica per le elezioni politiche del 2008 nella fase successiva alla presentazione delle candidature, nonché per

la tornata amministrativa della primavera del 2008 e per le elezioni regionali in Sicilia, nel Friuli-Venezia Giulia e nella Valle d'Aosta

- Deliberazione 4 marzo 2008 - Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nella fase successiva alla presentazione delle candidature (deliberazione n. 42/08/CSP)

Elezioni Politiche 2008

- D.P.R. 6 febbraio 2008, n. 19, Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati (*pubbl. nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008*)
- D.P.R. 6 febbraio 2008, n. 20, Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (*pubbl. nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008*)
- D.P.R. 6 febbraio 2008, Assegnazione alle circoscrizioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati (*pubbl. nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008*)
- D.P.R. 6 febbraio 2008, Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica (*pubbl. nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008*)
- Legge 27 febbraio 2008, n. 30 - "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2008, n. 24, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008 " (*pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008*)
- D.L. 1 aprile 2008, n. 49 - Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie. (*pubbl. nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 marzo 2008*)

Tabelle assegnazione seggi

**Tabella A - Elezione del Senato della Repubblica
Assegnazione alle regioni del territorio nazionale
del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica**

<i>Regioni</i>	<i>Totale seggi spettanti</i>
Piemonte	22
Valle d'Aosta	1
Lombardia	47
Trentino-Alto Adige	7
Veneto	24
Friuli-Venezia Giulia	7
Liguria	8
Emilia-Romagna	21
Toscana	18
Umbria	7
Marche	8
Lazio	27
Abruzzo	7
Molise	2
Campania	30
Puglia	21
Basilicata	7
Calabria	10
Sicilia	26
Sardegna	9
ITALIA	309

**Tabella B - Elezione del Senato della Repubblica
Assegnazione alle ripartizioni della Circoscrizione Estero
del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica**

<i>Ripartizioni</i>	<i>Totale seggi spettanti</i>
Europa	2
America Meridionale	2
America Settentrionale e Centrale	1
Africa, Asia, Oceania e Antartide	1
CIRCOSCRIZIONE ESTERO	6

**Tabella A - Elezione della Camera dei Deputati
Assegnazione alle regioni del territorio nazionale
del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica**

<i>Circoscrizioni</i>	<i>Totale seggi spettanti</i>
Piemonte 1	24
Piemonte 2	22
Lombardia 1	40
Lombardia 2	43
Lombardia 3	15
Trentino-Alto Adige	10
Veneto 1	29
Veneto 2	20
Friuli-Venezia Giulia	13
Liguria	17
Emilia-Romagna	43
Toscana	38
Umbria	9
Marche	16
Lazio 1	40
Lazio 2	15
Abruzzo	14
Molise	3
Campania 1	33
Campania 2	29
Puglia	44
Basilicata	6
Calabria	22
Sicilia 1	26
Sicilia 2	28
Sardegna	18
Valle d'Aosta	1
ITALIA	618

Tabella B - Elezione della Camera dei Deputati
Assegnazione alle ripartizioni della Circoscrizione Estero
del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei Deputati

<i>Ripartizioni</i>	<i>Totale seggi spettanti</i>
Europa	6
America Meridionale	3
America Settentrionale e Centrale	2
Africa, Asia, Oceania e Antartide	1
CIRCOSCRIZIONE ESTERO	12

Tabella Uffici elettorali di sezione

SEZIONI ELETTORALI				
				TOT. GEN.
			NORMALI	844
speciali	OSPEDALIERE (C)	11		
	CASE DI CURA (D)	16		
	DETEZIONE (A)	4		
		31	TOTALE SPECIALI	31
art.9 Legge n. 136/1976			CASE DI CURA MINORI	44
			TOTALE SEZIONI	919
di cui sezioni attrezzate per persone non deambulanti Legge n. 15/1991				446

COMPONENTI SEGGI				
Riepilogo		SCRUTATORI + PRESIDENTI		TOTALE
TOTALE COMPONENTI SEGGI	ORDINARI +	3676	919	4595
	SPECIALI	62	31	93
	TOTALE	3738	950	4688

COMPENSI per		totale	
PRESIDENTE	CIFRA FISSA FORFETTARIA	€ 187,00	
SCRUTATORE		€ 145,00	
SEGRETARIO		€ 145,00	
PRESIDENTE SG. SPECIALE		€ 90,00	
SCUTATORE SG. SPECIALE		€ 61,00	

Corpo elettorale

CORPO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE 13/14 aprile 2008			
rilevazione alla data del 29/03/2008 (15mo giorno)			
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
VOTANTI CAMERA	326943	369784	696727
Elettori che non possono votare per il Senato <25anni	22291	20998	43289
VOTANTI SENATO	304652	348786	653438

Elettori italiani residenti all'estero permanentemente (A.I.R.E.) o temporaneamente

	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
residenti estero UE	6365	4981	11346
residenti estero fuori UE	7759	7046	14805
residenti estero totale	14124	12027	26151
TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO (votano all'estero)	86	23	109
Totale estero (votano all'estero)	14210	12050	26260

Elettori italiani residenti all'estero permanentemente (A.I.R.E.) in Paesi in cui non si può votare per corrispondenza (c.d. "Stati senza intesa") o che hanno effettuato opzione di voto in Italia

	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
OPTANTI + STATI SENZA INTESA (votano in Italia)	99	77	176
<i>di cui:</i>			
<i>Optanti + S.senza intesa che non possono votare per il Senato (<25 anni)</i>	6	3	9
<i>Optanti + S.senza intesa votanti</i>	93	74	167

Alcune curiosità

GIOVANI CHE VOTERANNO PER LA PRIMA VOLTA IN QUESTE ELEZIONI

	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Italia	5558	5190	10748
estero	353	331	684
totale	5911	5521	11432

GIOVANI CHE COMPIRANNO IL 18esimo ANNO IL GIORNO DELLA VOTAZIONE

	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Italia	7	1	8
estero	0	1	1
totale	7	2	9

GIOVANI CHE PUR ESSENDO COMPRESI NELLE LISTE ELETTORALI SARANNO INVECE ESCLUSI DAL VOTO PER NON AVER COMPIUTO IL 18esimo ANNO NEL PRIMO GIORNO FISSATO PER LA VOTAZIONE

	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
	693	644	1337

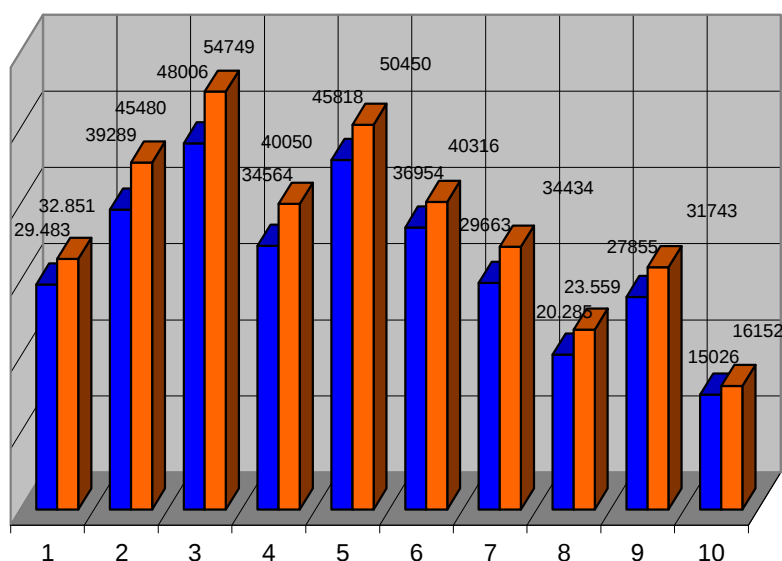
CENTENARI ALLA DATA DELLA VOTAZIONE

	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Italia	30	171	201
estero	2	10	12
totale	32	181	213

Corpo elettorale votanti Camera

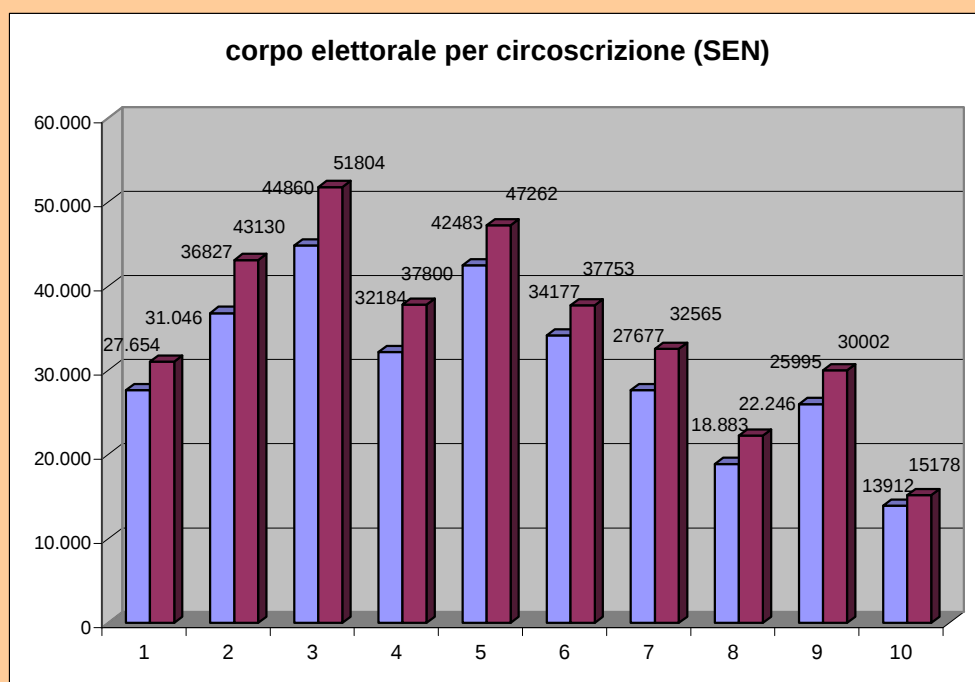
CIRCOSCRIZIONE	totale maschi	totale femmine	totale
1	29.483	32.851	62.334
2	39289	45480	84769
3	48006	54749	102755
4	34564	40050	74614
5	45818	50450	96268
6	36954	40316	77270
7	29663	34434	64097
8	20.285	23.559	43.844
9	27855	31743	59598
10	15026	16152	31178
tot	326.943	369.784	696.727

corpo elettorale per circoscrizione (CAM)



Corpo elettorale votanti Senato

CIRCOSCRIZIONE	SENATO MASCHI	SENATO FEMMINE	totale
1	27.654	31.046	58.700
2	36827	43130	79957
3	44860	51804	96664
4	32184	37800	69984
5	42483	47262	89745
6	34177	37753	71930
7	27677	32565	60242
8	18.883	22.246	41.129
9	25995	30002	55997
10	13912	15178	29090
tot	304.652	348.786	653.438





CITTA' DI TORINO

Servizio Elettorale

DIREZIONE SERVIZI CIVICI
SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI
SYSTEM INFO ELE

ELEZIONI POLITICHE

DSC - SE - ELE - V00
Pag. **51**